REGOLAMENTO (CEE) N. 3335/73 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1973

relativo alla circolazione delle merci ottenute nella Comunità sotto un regime recante sospensione o riduzione di dazi o di altre imposizioni all'importazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1),

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati (2), in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,

considerando che è necessario determinare le condizioni nelle quali le merci ottenute nella Comunità sotto un regime recante sospensione o riduzione di dazi o di altre imposizioni all'importazione possono essere ammesse al beneficio del regime comunitario, negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, e fra i nuovi Stati membri ;

considerando che l'ammissione delle suddette merci al beneficio del regime comunitario, ove non sia subordinata alla percezione di un diritto tendente a compensare gli effetti dell'applicazione di questo regime, rischia di falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune nella misura in cui i prodotti impiegati nella loro fabbricazione siano dei prodotti terzi ;

considerando che, anche se questo rischio non è tale da assumere carattere di gravità finché la riduzione tariffaria negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, e fra i nuovi Stati membri non eccede il 20 % dei dazi di base, esso prenderà valore con la nuova riduzione del 20 % applicabile agli scambi a partire dal 1° gennaio 1974 ;

considerando che, astrazione fatta dai regimi tariffari particolari risultanti da accordi conclusi fra la Comunità e certi paesi terzi, le merci nella cui fabbricazione sono entrati dei prodotti in provenienza da altri paesi terzi potrebbero essere immesse alla libera pratica soltanto a condizione che detti prodotti siano stati sottoposti integralmente ai dazi doganali previsti nei loro confronti dalla tariffa doganale comune ;

considerando equo, per tali ragioni, che il diritto — al quale sarà subordinata l'ammissione delle dette merci al beneficio del regime comunitario — prenda come base i dazi della TDC o della tariffa verificata CECA relativi ai prodotti entrati nella fabbricazione di dette merci che non siano stati sottoposti a dazi e tasse di effetto equivalente loro applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria o in un nuovo Stato membro, oppure che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse ;

considerando che tre nuove riduzioni del 20 % dei dazi di base dovranno essere effettuate rispettivamente il 1° gennaio 1975, il 1° gennaio 1976 e il 1° luglio 1977 ;

considerando che per conseguenza risulta giustificato fissare la percentuale del diritto di compensazione ad una cifra corrispondente alla percentuale della riduzione tariffaria applicabile ;

considerando che dato che gli accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi terzi prevedono misure tariffarie tendenti all'eliminazione totale o parziale dei dazi doganali all'importazione nella Comunità di certi prodotti originari da detti paesi, non risulta necessario prevedere la riscossione del diritto di compensazione per detti prodotti nel caso essi siano entrati nella fabbricazione di merci sotto un regime recante sospensione o riduzione dei dazi doganali ;

considerando che i protocolli allegati agli accordi conclusi tra la Comunità ed i paesi dell'EFTA prevedono per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 48 e 49 della TDC (ad eccezione della voce 48.09) un particolare calendario d'eliminazione dei dazi doganali ; che il Regno Unito e la Danimarca ripristinano progressivamente i dazi doganali relativi a ciascuno di questi prodotti, in modo che venga raggiunto alla data del 1° luglio 1977 un grado di protezione uniforme all'importazione di detti prodotti nella Comunità ; che,

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

al fine d'evitare delle deviazioni di traffico, è necessario calcolare il diritto di compensazione da riscuotere per ognuno di questi prodotti entrati nella fabbricazione di una merce ottenuta nella Comunità sotto un regime recante sospensione o ristorno dei dazi doganali, sulla base dei diritti doganali di livello identico a quelli che saranno applicati nei confronti di detti prodotti nella Comunità a partire dal 1° luglio 1977 ; che questo livello equivale approssimativamente ai due terzi dei dazi della TDC relativi agli stessi prodotti ;

considerando che, al fine d'evitare la concorrenza tra trasformatori comunitari, occorre prevedere la non applicazione del diritto di compensazione nei casi in cui dei prodotti, beneficiari d'un regime particolare all'importazione in uno Stato membri in virtù della loro origine o della loro provenienza, siano lavorati o trasformati in un altro Stato membro che non accorda loro questo regime particolare ;

considerando che, per quanto riguarda i prodotti agricoli sottoposti ai prelievi ed altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, nonché per alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, il fatto d'essere ottenuti nella Comunità sotto un regime recante sospensione o riduzione di questi prelievi o imposizioni non è compatibile con l'applicazione del regime degli importi compensatori previsti all'articolo 55 dell'atto di adesione ;

considerando che per quanto riguarda i prodotti agricoli oggetto nella Comunità di una organizzazione comune di mercato, così come i prodotti agricoli trasformati sottoposti a delle normative specifiche a seguito della messa in applicazione della politica agricola comune, è necessario determinare il sistema di calcolo del diritto di compensazione allorquando detti prodotti entrino, sotto un regime recante sospensione o riduzione delle imposizioni previste nei loro confronti, nella fabbricazione di merci non previste dall'allegato II del trattato di Roma e dai regolamenti n. 170/67/CEE e (CEE) n. 1059/69 ;

considerando che, nella misura in cui i prodotti ottenuti siano sottoposti esclusivamente a dei prelievi agricoli e altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, appare possibile, in vista di semplificazioni amministrative, fissare il diritto di compensazione, al quale sarà subordinata l'ammissione delle merci ottenute al beneficio del regime comunitario, ad un importo corrispondente all'intera imposizione sospesa o ridotta ;

considerando che, nel caso di prodotti agricoli sottoposti da una parte a dazi doganali e, dall'altra, a imposizioni previsti nel quadro della politica agricola comune, vi è un'applicazione congiunta del diritto di compensazione calcolato sui dazi della TDC e di quello corrispondente all'intero importo dell'imposizione sospesa o ridotta ;

considerando che è necessario evitare che dei prodotti terzi destinati ad essere spediti verso un altro Stato membro siano sottoposti preventivamente in un altro Stato membro ad un trattamento di poca importanza, effettuato sotto un regime recante sospensione o riduzione dei dazi doganali all'importazione, al solo scopo di evitare le disposizioni relative ai dazi doganali e tasse di effetto equivalente o le altre misure di politica commerciale loro applicabili ;

considerando che è necessario che la Commissione segua con attenzione lo sviluppo degli scambi relativi alle suddette merci e che essa sia in grado di prendere le adeguate disposizioni nel caso in cui le modalità d'ammissione di una di tali merci al beneficio del regime comunitario diano luogo a difficoltà,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

GENERALITÀ

Articolo 1

1. Sono ammesse in un altro Stato membro al beneficio del regime comunitario, nelle condizioni previste dal presente regolamento, le merci ottenute in uno Stato membro e per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti non soggetti, secondo i casi :

— ai dazi doganali e tasse di effetto equivalente,

— agli importi compensativi di cui all'articolo 55 dell'atto di adesione,

— ai prelievi agricoli ed altre imposizioni fissati nel quadro della politica agricola comune,

che potevano essere loro applicati in questo Stato membro o che hanno beneficiato di una riduzione totale o parziale di questi dazi, tasse, importi, prelievi agricoli e altre imposizioni, nella misura in cui delle disposizioni comunitarie non si oppongano, in certi settori, all'ammissione di queste merci alla libera circolazione nella Comunità.

2. Il regime comunitario di cui al paragrafo 1 consiste :

a) nell'applicazione degli importi compensativi previsti dagli articoli 47 e 55 paragrafo 1 dell'atto di adesione e nell'eliminazione progressiva :

— dell'elemento fisso di cui all'articolo 47, paragrafo 2, di detto atto di adesione per quanto riguarda le merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 (1) ;

— dell'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione di cui all'articolo 61 di detto atto di adesione per quanto riguarda i prodotti soggetti ad organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, del riso e nel settore dei prodotti trasformati a base di prodotti ortofrutticoli ;

b) nell'eliminazione progressiva dei dazi doganali e tasse di effetto equivalente così come delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente per quanto riguarda le merci che vi sono sottoposte.

3. Per l'applicazione del presente regolamento, la Comunità nella sua composizione originaria viene considerata come un unico Stato membro.

Articolo 2

1. Qualora i prodotti utilizzati provengano da paesi terzi e siano oggetto di un trattamento insufficiente per essere considerato come una fabbricazione, le merci così ottenute sono ammesse al beneficio del regime contemplato all'articolo 1, paragrafo 1, soltanto a condizione che i prodotti succitati si trovino in libera pratica conformemente alle disposizioni del trattato CEE o del trattato CECA e dell'atto di adesione.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non sono applicabili ai prodotti in provenienza dai paesi terzi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), quando essi soddisfano le condizioni richieste per beneficiare del regime preferenziale all'importazione nella Comunità.

Articolo 3

Sono considerati come entrati nella fabbricazione di merci, nelle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, i prodotti che, in applicazione delle disposizioni della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardante il regime del perfezionamento attivo (2), sono importati nello Stato membro di fabbricazione in esenzione da dazi doganali, tasse di effetto equivalente, importi compensativi previsti all'articolo 55 dell'atto di adesione, prelievi agricoli ed altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, loro applicabili nel limite di una quantità corrispondente a quella dei prodotti similari, di qualità e di caratteristiche tecniche identiche a quelle dei prodotti presi sul mercato interno di questo Stato membro ed entrati nella fabbricazione delle merci spedite verso un altro Stato membro.

Articolo 4

I dazi doganali di carattere fiscale o l'elemento fiscale di un tale dazio mantenuti nei nuovi Stati membri in applicazione dell'articolo 38 dell'atto di adesione non sono considerati come dazi doganali ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI COMPENSAZIONE

Articolo 5

Sotto riserva delle eccezioni previste al titolo III del presente regolamento, le merci ottenute in uno Stato membro nelle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono ammesse in un altro Stato membro al beneficio del regime comunitario a condizione che venga riscosso nello Stato membro di fabbricazione, per ogni prodotto entrato in questa fabbricazione, un diritto di compensazione.

Sezione 1

Diritto di compensazione applicabile in caso d'utilizzazione di prodotti agricoli sottoposti al regime dei prelievi agricoli e altre imposizioni previsti nel quadro della politica agricola comune e/o di merci di cui ai regolamenti n. 170/67/CEE o (CEE) n. 1059/69

Articolo 6

1. Per quanto riguarda i prodotti agricoli sottoposti al regime dei prelievi agricoli e altre imposizioni previsti nel quadro della politica agricola comune e le merci di cui ai regolamenti n. 170/67/CEE e (CEE) n. 1059/69, entrati nella fabbricazione di merci non previste dall'allegato II del trattato e da questi due regolamenti, il diritto di compensazione rappresenta l'intero importo dell'imposizione sospesa o ridotta.

2. Per quanto riguarda i prodotti che sono sottoposti da una parte a dazi doganali e, dall'altra a prelievi agricoli e altre imposizioni previsti nel quadro della politica agricola comune, per il calcolo del diritto di compensazione le disposizioni della sezione 2 del presente titolo si applicano ai dazi doganali e quelle del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai prelievi agricoli e altre imposizioni.

(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 58 dell' 8. 3. 1969, pag. 1.

Sezione 2

Diritto di compensazione applicabile in caso d'utilizzazione di prodotti diversi da quelli di cui alla sezione 1

Articolo 7

1. Per quanto riguarda i prodotti entrati nella fabbricazione di merci, diversi da quelli di cui alla sezione 1, il diritto di compensazione è basato, secondo il caso :

— sul dazio della TDC, quando si tratta di prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità economica europea ;

— o sul dazio della tariffa unificata CECA, quando si tratta di prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

2. La data da prendere in considerazione per la determinazione dell'aliquota dei dazi di cui al paragrafo 1 è quella che sarebbe considerata se, invece di essere spedite verso un altro Stato membro, le merci ottenute fossero messe al consumo nello Stato membro di fabbricazione in assolvimento del regime recante sospensione o riduzione.

3. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti entrati nella fabbricazione di merci in un nuovo Stato membro, e ivi sottoposti prima del 1° gennaio 1974, al regime recante sospensione o riduzione, la base imponibile è quella applicabile alla data del 1° gennaio 1974.

Articolo 8

1. L'aliquota del diritto di compensazione è costituita da una percentuale dell'aliquota dei dazi di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. Questa percentuale è fissata al :

40 % per il periodo 1° gennaio 1974 — 31 dicembre 1974 incluso,

60 % per il periodo 1° gennaio 1975 — 31 dicembre 1975 incluso,

80 % per il periodo 1° gennaio 1976 — 30 giugno 1977 incluso.

3. La data da prendere in considerazione per la determinazione della percentuale del diritto di compensazione è quella in cui l'ufficio doganale competente accetta l'atto mediante il quale il dichiarante manifesta la sua volontà di procedere alla spedizione delle merci in causa verso un altro Stato membro.

Tuttavia, quando dette merci sono introdotte in un deposito doganale o in zona franca nello Stato membro di fabbricazione, prima di essere spedite in un altro Stato membro, la data da prendere in considerazione è quella in cui l'ufficio doganale competente accetta l'atto mediante il quale il dichiarante manifesta la sua volontà di sottoporre le merci ad uno dei due succitati regimi.

4. Il diritto di compensazione non è riscosso per le merci ottenute nelle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che sono state spedite dallo Stato membro di fabbricazione o sono state introdotte in deposito doganale o in zona franca in questo Stato membro prima del 1° gennaio 1974.

Articolo 9

1. Il diritto di compensazione di cui all'articolo 5 è calcolato secondo la specie e il valore — o, all'occorrenza, secondo ogni altra base imponibile prevista nei loro confronti — dei prodotti entrati nella fabbricazione, quali sono stati accertati dalla dogana nel quadro del regime cui è vincolata la detta fabbricazione o, nel caso di cui all'articolo 3, quali sono stati stabiliti dalla dogana al momento dell'importazione dei prodotti similari, di qualità e di caratteristiche tecniche identiche a quelle dei prodotti presi sul mercato interno, entrati nella fabbricazione delle merci spedite.

2. Quando dall'impiego dei prodotti risultano merci di specie diverse, la quantità, o, all'occorrenza, il valore dei prodotti entrati nella fabbricazione di ogni specie di merce sono determinati sulla base delle disposizioni degli articoli 17 e 18 della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 precedentemente citata.

TITOLO III

ECCEZIONI

Articolo 10

Le merci ottenute in uno Stato membro nelle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono ammesse in un altro Stato membro al beneficio del regime comunitario senza riscossione del diritto di compensazione sui prodotti entrati nella loro fabbricazione quando questi :

a) soddisfano le condizioni previste agli articoli 9, paragrafo 2, e 10, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, o

b) sono in libera pratica nella Comunità conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, o

c) sono stati ottenuti in un altro Stato membro e soddisfano essi stessi le condizioni richieste per essere ammessi al beneficio del regime comunitario.

Articolo 11

Nel caso in cui le merci ottenute siano dei prodotti elencati nell'allegato III dell'atto di adesione, esse sono ammesse al beneficio del regime comunitario soltanto a condizione che i prodotti entrati nella loro fabbricazione si trovino in libera pratica conformemente alle disposizioni del trattato CEE, del trattato CECA e dell'atto di adesione.

Articolo 12

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5 e ferme restando le disposizioni dell'articolo 13 e di quelle che potrebbero essere ulteriormente previste al fine d'evitare delle distorsioni di concorrenza all'interno della Comunità, il diritto di compensazione non è riscosso :

a) sui prodotti importati da paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso degli accordi che comportano la concessione di un regime tariffario preferenziale, nella misura in cui detti prodotti soddisfano le condizioni richieste per beneficiare di questo regime preferenziale all'importazione nella Comunità ;

b) sui prodotti entrati in una fabbricazione nella Comunità e che sono originari :

— dai paesi indipendenti del Commonwealth il cui elenco figura all'allegato XI dell'atto di adesione o dai territori non europei di cui all'articolo 24 di detto atto aventi delle relazioni particolari con il Regno Unito ;

— dagli Stati associati di cui all'articolo 109 dell'atto di adesione ;

— dai paesi o territori d'oltre mare associati alla Comunità ;

— dalle isole Faeröer ;

c) sui prodotti entrati in una fabbricazione nella Comunità e che sono originari o in provenienza dalla Papuasia (Nuova Guinea).

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non saranno applicabili ai prodotti di cui al punto b) di questo paragrafo fino a quando gli Stati membri aventi delle relazioni particolari con i paesi e territori interessati manterranno nei loro confronti i regimi d'importazione applicati prima dell'adesione.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili ai prodotti originari dal condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi.

Articolo 13

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, punto a), il diritto di compensazione è applicato ai prodotti di cui ai capitoli 48 e 49 della TDC che figurano all'articolo 1 del protocollo n. 1 agli accordi conclusi tra la Comunità e i paesi dell'EFTA.

Il diritto di compensazione applicabile a questi prodotti si basa sui due terzi del dazio doganale della TDC previsto per i paesi terzi ; detta frazione è arrotondata, all'occorrenza, al numero intero più vicino.

2. Le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), restano applicabili ai prodotti di cui alla voce n. 48.09 della TDC.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

La prova dello statuto doganale dei prodotti impiegati e delle merci ottenute deve essere fornita conformemente ai metodi di cooperazione amministrativa previsti al riguardo.

Articolo 15

1. Senza pregiudizio dell'applicazione delle disposizioni della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardante il regime del perfezionamento attivo, la reimportazione di merci ottenute nelle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, può dar luogo, su richiesta dell'interessato, al rimborso del diritto di compensazione riscosso in occasione della spedizione.

2. Questa richiesta deve essere inoltrata all'ufficio doganale che ha riscosso il diritto di compensazione, nel termine di 3 anni dalla data di cui all'articolo 8 paragrafo 3, 1° comma del presente regolamento.

Articolo 16

Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure che esso prende a livello di amministrazione centrale per l'applicazione del presente regolamento, così come di ogni problema derivante dall'applicazione medesima.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI